



## La Corte

### Rileva in fatto

Con ricorso ex articolo 814 c.p.c. gli avvocati Gregorio Iannotta e Sergio Russo chiedevano al presidente del tribunale di Roma di liquidare in via giudiziale i compensi arbitrari loro spettanti quali componenti di un collegio arbitrale – con l'avvocato Russo quale presidente e composto anche dall'avvocato Avilio Presutti rimasto estraneo al procedimento speciale di liquidazione giudiziale di onorari e spese – nominato per dirimere la controversia tra la s.r.l. Snam Sud e la s.r.l. Ase.

La s.r.l. Snam, costituitasi, chiedeva la riunione del giudizio ad altri sei promossi dagli avvocati Iannotta e Russo per la liquidazione giudiziale dei compensi relativi ad altri sei arbitrati per i quali erano stati istituiti altrettanti collegi composti tutti dagli avvocati ricorrenti e dall'avvocato Presutti.

Con ordinanza 26/11/2002 il presidente del tribunale di Roma liquidava in € 33.053,00 il compenso all'avvocato Russo, in € 24.790,00 il compenso all'avvocato Iannotta e in € 7.850,00 l'entità delle spese del giudizio arbitrale, ivi compreso il compenso al segretario del collegio arbitrale. Osservava il presidente del tribunale: che non era possibile, in sede di volontaria giurisdizione, la riunione dei ricorsi presentati a norma dell'articolo 814 c.p.c., riunione che le parti ben avrebbero potuto chiedere con riferimento agli arbitrati; che l'analogia delle questioni trattate nei vari procedimenti arbitrari costituiva uno dei parametri di valutazione ma non poteva portare alla liquidazione di un solo onorario nonostante la pluralità dei procedimenti; che, ai fini della liquidazione del compenso, occorreva tener conto del numero dei quesiti proposti (tre, più la domanda riconvenzionale), del valore da dover



considerare in rapporto allo scaglione in cui era ricompresa l'entità del "petitum" ( nella specie sesto scaglione del punto 9 D.M. 5/10/1994 n. 585 ) e non in rapporto alla somma degli scaglioni corrispondenti alla frantumazione di tale entità, del numero delle sedute arbitrali, del tipo di istruzione probatoria svolta ( nel caso in esame esclusivamente documentale ); che l'analogia delle questioni e l'identità di trattazione nei procedimenti arbitrali incidavano sulla valutazione del compenso per cui tale valutazione non poteva che essere equitativa; che non si poteva procedere alla liquidazione delle spese giudiziali relative al procedimento speciale di cui all'articolo 814 c.p.c. trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione.

La cassazione dell'ordinanza del presidente del tribunale di Roma è stata chiesta dalla s.r.l. Snam Sud con ricorso affidato a quattro motivi. Gli avvocati Russo Sergio e Iannotta Gregorio hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo.

#### Osserva in diritto

Il ricorso al presidente del tribunale di Roma per la liquidazione del compenso spettante quali componenti di un collegio arbitrale è stato proposto solo dagli avvocati Russo e Iannotta e non anche dall'avvocato Avilio Presutti terzo componente di detto collegio arbitrale e rimasto estraneo al procedimento di cui all'articolo 814 c.p.c.

Va in proposito rilevato che, in materia di arbitrato, nel caso di più arbitri la questione relativa alla possibilità o meno di ciascun arbitro di proporre in via autonoma, senza la necessaria partecipazione degli altri arbitri, un ricorso ex articolo 814 c.p.c. è stata più volte affrontata da questa Corte e risolta prevalentemente nel senso che il procedimento speciale di cui alla citata



norma può essere introdotto anche da alcuni soltanto dei componenti del collegio arbitrale ( tra le tante, sentenze 8/9/2004 n. 18061; 29/3/1999 n. 2972; 25/11/1993 n. 11664 ). Alcune pronunzie hanno precisato che l'ordinanza con cui il presidente del tribunale provvede ex art. 814, comma 2, c.p.c. alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri postula che le parti "siano sentite", ovvero siano messe in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, previa informazione circa l'esistenza di un'istanza di liquidazione e della fissazione di un'udienza per la discussione e a tal fine il giudice, in mancanza di normativa specifica, è tenuto ad applicare per analogia le norme sui procedimenti camerati, disponendo che la parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e della data dell'udienza, e controllando, prima di emettere il provvedimento richiesto, in caso di mancata comparizione delle parti, l'avvenuta instaurazione del contraddittorio ( sentenze 9/5/2003 n. 7062; 25/11/1993 n. 11664 citata ).

Il riferito orientamento giurisprudenziale è stato di recente contrastato e sottoposto a motivata e dettagliata critica con la sentenza 14/4/2006 n. 8872 che è giunta alla conclusione che la speciale procedura prevista dal comma 2 dell'art. 814 c.p.c. presuppone che la liquidazione del compenso sia richiesta da tutti gli arbitri che hanno pronunciato il lodo, dal momento che al presidente del tribunale non è attribuito altro potere che quello di determinare il quantum del compenso (oltre che del rimborso spese) complessivamente spettante a tutti gli arbitri. Ne consegue, secondo quanto precisato nella citata decisione, che tale procedimento speciale di liquidazione deve essere introdotto da tutti i componenti del collegio arbitrale, ben potendo, peraltro, ciascuno o alcuni soltanto di loro agire, secondo la regola generale, nelle



forme dell'ordinario processo di cognizione, per l'accertamento del diritto soggettivo al compenso: alla nullità del procedimento speciale svoltosi senza la partecipazione di tutti gli arbitri aventi diritto alla liquidazione del compenso globale, consegue, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio dell'impugnato provvedimento conclusivo di liquidazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.

Il rilevato contrasto suggerisce – tenuto anche conto della importanza della questione - l'opportunità di rimettere gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione, se del caso, alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Roma 20 dicembre 2007

Il presidente

IL CANCELLIERE CI  
Doit.ssa Donatella D'Anna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 5 MAR. 2008  
IL CANCELLIERE CI